

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4998

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 febbraio 2012 (v. stampato Senato n. 2998)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**DE TONI, BELISARIO, LI GOTTI, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA**

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 febbraio 2012*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, secondo comma, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente »;

b) all'articolo 28, terzo comma, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente »;

c) all'articolo 32, terzo comma, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente ».

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



16PDL0057300